

Ente capofila dell'Ambito Territoriale costituito dai Comuni di:

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

N. 17 del 21 Luglio 2020

Oggetto: Convenzione UEPE. Autorizzazione alla sottoscrizione. Determinazioni

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 17.45, presso la Sala Consiliare del Comune di Troia, si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale, giusta convocazione prot. n. 0010915 del 14.07.2020 risultano presenti al momento dell'appello:

N.	Ente	QUALIFICA	NOME E COGNOME	P	A
1.	Comune di Troia	Presidente	Cavalieri Leonardo - Sindaco	X	
2.	Comune di Accadia	Componente	Murgante Pasquale - Sindaco	X	
3.	Comune di Anzano di Puglia	Componente	Marotta Antonio - Vice Sindaco	X	
4.	Comune di Ascoli Satriano	Componente	Radogna Rosa - Assessore	X	
5.	Comune di Bovino	Componente	Dalessandro Claudia - Assessore	X	
6.	Comune di Candela	Componente	Gatta Nicola - Sindaco		X
7.	Comune di Castelluccio Sauri	Componente			X
8.	Comune di Castelluccio Valmaggiore	Componente			X
9.	Comune di Celle di San Vito	Componente			X
10.	Comune di Deliceto	Componente	Di Nunno Maria Luigia - Assessore	X	
11.	Comune di Faeto	Componente	Pavia Michele - Sindaco	X	
12.	Comune di Monteleone di Puglia	Componente	Rigillo Pasquale - Vice sindaco	X	
13.	Comune di Orsara di Puglia	Componente	Lecce Tommaso - Sindaco	X	
14.	Comune di Panni	Componente			X
15.	Comune di Rocchetta Sant'Antonio	Componente	Sepa Giuseppina - Consigliere delegato	X	
16.	Comune di Sant'Agata di Puglia	Componente	Loredana Maruotti - Assessore	X	
Totali				11	5
17.	ASL	Componente	Dr. Giuseppe Mescia	X	

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
f.to Dr. Antonella Tortorella

Addì, 21.07.2020

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
f.to Dr. Antonella Tortorella

Addì, 21.07.2020

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000, N° 267

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
f.to Dr. Antonella Tortorella

Addì, 21.07.2020

E' chiamata a verbalizzare la dott.ssa Antonella Tortorella, Responsabile dell' Ufficio di Piano che redige e sottoscrive il presente verbale. Presiede Leonardo Cavalieri, Sindaco del Comune di Troia che, accertato il numero legale, in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

E' chiamata a verbalizzare la dott.ssa Antonella Tortorella, Responsabile dell' Ufficio di Piano che redige e sottoscrive il presente verbale. Presiede Leonardo Cavalieri, Sindaco del Comune di Troia che, accertato il numero legale, in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

VISTO CHE il D.L. 17/03/2020 n. 18 all'art. 73, comma 1 ha disposto che *Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;*

VISTA ed ACQUISITA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 54 del 12.06.2020 con cui è stato affidato il servizio in Videoconferenza delle sedute del Coordinamento Istituzionale all'OE VideoCongressi – Microvision srl, con sede in via Bagutta n. 13 Milano – Partita Iva 04565170877;

DATO ATTO CHE Il Presidente del Coordinamento, con pec del 15.07.2020, ha convocato la seduta odierna del Coordinamento Istituzionale trasmettendo ai componenti dello stesso la proposta della presente deliberazione dando atto che la stessa risulta munita dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/00 dai Responsabili dei Settori competenti;

DATO ATTO CHE la seduta odierna si è tenuta in collegamento con l'app ZOOM e che detto collegamento è risultato idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti del Coordinamento intervenuti in audio o videoconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a consentire al Segretario verbalizzante, di percepire quanto accaduto e deliberato nel corso della seduta;
- a consentire a tutti i componenti del Coordinamento di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

DATO ATTO che:

- sono presenti in sede presso la sala consiliare di Palazzo di Città del Comune di Troia: Leonardo Cavalieri (Troia), Michele Pavia (Faeto), Pasquale Rigillo (Monteleone di Puglia) e Tommaso Lecce (Orsara di Puglia);
- sono in differita: Pasquale Murgante (Accadia), Antonio Marotta (Anzano di Puglia), Rosa Radogna (Ascoli Satriano), Claudia Dalessandro (Bovino), Maria Luigia Di Nunno (Deliceto), Giuseppina Sepa (Rocchetta Sant'Antonio), Loredana Maruotti (Sant'Agata di Puglia) e il dott. Giuseppe Mescia (ASL)

PREMESSO che i Comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia e Troia hanno deliberato di gestire in forma associata, con il Comune di Troia capofila dell'Ambito, le funzioni ed i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, come da Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali approvata dai Consigli Comunali sulla base dello schema adottata dal Coordinamento Istituzionale con deliberazione n. 11 del 17.07.2018, unitamente ai regolamenti quali documenti essenziali e propedeutici all'approvazione del Piano di Zona;

VISTI:

- il Piano di Zona per il triennio 2018-2020, approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24.04.2019 con deliberazione n. 01;
- la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 01 del 26.01.2015 con la quale si individuava la dott.ssa Antonella Tortorella quale Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il Decreto del 03.02.2015, prot. n. 0001865, con il quale il Sindaco del Comune Capofila, ha attribuito alla dott.ssa Antonella Tortorella la Responsabilità dell'Ufficio di Piano, confermato con decreto n. 11551 del 28.05.2019;

VISTI:

- ❖ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ❖ Lo Statuto Comunale;
- ❖ Il vigente Regolamento di Contabilità;
- ❖ Il Bilancio di Previsione per il triennio 2019 – 2021 approvato dal Consiglio Comunale del Comune Capofila nella seduta del 29 marzo 2019, immediatamente eseguibile, con deliberazione n. 19;
- ❖ La delibera di Giunta Municipale n. 7 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio per l'anno 2020, nelle more dell'approvazione del Bilancio;
- ❖ Il predisponendo Bilancio del triennio 2020 – 2022 in corso di formazione;

VISTA la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, n. 328, che individua il "piano di zona dei servizi socio – sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità

dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento;

VISTO il RR n. 04/2007 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";

PREMESSO

- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la Legge n.67/14 prevede per l'Istituto della "messa alla prova" prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno sottoscrivere l'allegata convenzione per garantire l'istituto della "messa alla prova", precisando che l'area dei servizi da riportare in convenzione per i Lavori di Pubblica Utilità riguardano:

- a) Welfare leggero;
- b) Piccoli interventi al Patrimonio Comunale;
- c) Presenza presso gli uffici comunali.

DATO ATTO che il detenuto va assicurato all'INAIL e coperto da una polizza RCT/RCO nonché garantito il coordinamento, si ritiene di stabilire che tali oneri restano a carico dei Bilanci dei Comuni che si avvantaggeranno del servizio di Pubblica Utilità;

Dopo breve discussione,

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Coordinamento Istituzionale;

ACQUISITO il parere favorevole inserito in preambolo dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:

Presenti:	11
Aventi diritto di voto:	11
Favorevoli:	11
Contrari:	0
Astenuti:	0

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e qui integralmente riportati per essere approvati:

di approvare l'allegato schema di convenzione con il Ministero di Giustizia per i lavori di pubblica utilità da parte dei detenuti che ne facciano richiesta, delegando sin da ora i Sindaci dei Comuni ove viene assegnato il detenuto;

Di stabilire che le aree di servizio da destinare a lavori di pubblica utilità sono le seguenti:

- a) Welfare leggero;
- b) Piccoli interventi al Patrimonio Comunale;
- c) Presenza presso gli uffici comunali.

di dare atto che gli oneri derivanti dall'Assicurazione, dalla polizza RCT/RCO e Coordinamento resteranno a carico dei Bilanci dei Comuni che si avvantaggeranno dei lavori di pubblica Utilità e che costituiranno finanziamento ai servizi del Piano di Zona;

di demandare all'Ufficio di Piano tutti gli atti che conseguono all'approvazione del presente provvedimento;

di trasmettere il presente atto ai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale e di curarne la pubblicazione sul sito internet del Comune capofila e dell'Ambito Territoriale;

di rendere, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la Legge n.67/14 prevede per l'Istituto della "messa alla prova" prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

si conviene e si stipula quanto segue:

TRA

il **Ministero della Giustizia** che interviene al presente atto nella persona del Dott....., Presidente del Tribunale di Foggia, giusta la delega di cui in premessa

E

Il **Comune di Troia**, con sede alla Via Regina Margherita n. 80, codice fiscale 80003490713, Capofila dell'Ambito Territoriale, rappresentato dal Legale Rappresentante Sindaco del Comune Capofila, _____, di seguito nel presente atto denominato anche "Ambito";

Art. 1

L'ente consente che n. _____ condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e / o imputati con sospensione del procedimento penale con "messa alla prova", prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. ____ unità.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per un totale di n 5 giorni alla settimana

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel sig. ..., Direttore Responsabile del ... (n. telefonico....., il responsabile del coordinamento delle persone incaricate, nei vari servizi dell'Ente/associazione distribuiti sul territorio, del coordinamento diretto delle prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il referente succitato sarà il preposto a garantire i rapporti con il Presidente del Tribunale e la Direzione dell'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L'ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia (via Degli Aviatori n. 126 telefono:0881/725314-723378-708610-mail: uepe.foggia@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del

personale incaricato dal predetto UEPE.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'UEPE, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati/imputati con messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati/imputati con messa alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell'attività di L.P.U. l'Ente si impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva alla Direzione dell'ULEPE, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data della sottoscrizione, rinnovabile allo scadere del periodo di convenzione, d'intesa tra le parti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché

Alla Direzione dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia;

al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali.

al Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla prova.

Luogo e data

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

IL SINDACO del COMUNE INTERESSATO dal PROVVEDIMENTO

Ambito Territoriale di Troia

Deliberazione del Coordinamento Istituzionale

Verbale n. 17 del 21 Luglio 2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Antonella Tortorella



Il Presidente
Avv. Leonardo Cavalieri

Certificato di Pubblicazione

Il presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

~~28 LUG. 2020~~
23 OTT. 2020



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Dichiarazione di esecutività

X La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

___ Esecutiva il giorno _____ ai sensi 3° comma dell'art. 134 D.Lgs n. 267/2000.



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cesira Anna CELESTE